

Quesiti associazioni categoria FTV

Il presente documento raccoglie le risposte del GSE ad alcuni quesiti presentati, da diverse associazioni di categoria del settore del fotovoltaico, nel corso delle ultime settimane.

1. Comunicazioni per allineare la componentistica presente in sito con quella dichiarata al GSE, post interventi che per errori e dimenticanze non erano stati dichiarati al GSE

E' possibile comunicare al GSE interventi di sostituzione effettuati in tempi passati. Per l'invio della comunicazione può essere usato l'applicativo SIAD avendo cura di allegare alla comunicazione la documentazione prevista dalle Procedure GSE.

Nei casi in cui sia necessario rettificare dati non correttamente comunicati al GSE, si richiama quanto già rappresentato ad ATER in occasione dell'incontro del 10 ottobre 2016: *"Il GSE ha ribadito l'importanza che i dati in proprio possesso corrispondano a quanto effettivamente presente sugli impianti incentivati, specificando che le richieste di rettifica vengono gestite con estrema prudenza poiché è necessario verificare che, anche a seguito della variazione dei dati, permangano le condizioni che hanno condotto al riconoscimento degli incentivi. Il tema delle rettifiche dei dati relativi ai moduli fotovoltaici è inoltre strettamente correlato al tema dello smaltimento a fine vita degli stessi, ai sensi della disciplina RAEE."*

Le richieste di rettifica dati possono essere inviate al GSE a mezzo PEC o raccomandata A/R.

2. Possibilità o meno di andare a riposizionare il punto di connessione di impianti incentivati su particelle confinanti per poter rifornire unità di consumo di terzi poste in particelle limitrofe

Si conferma la possibilità di realizzazione di un intervento di spostamento del punto di connessione per la fornitura di unità di consumo.

3. Aggiornamenti sulla questione della apertura partita iva per i condomini sopra i 20 kW

Non risultano particolare criticità rispetto alla necessità di apertura di una partita IVA da parte di condomini. Allo stato attuale, pertanto, vigono le disposizioni previste dall'Agenzia delle Entrate richiamate nella Risoluzione n. 84/E del 10 agosto 2012 anche per le casistiche in esame.

Si rammenta, altresì, che in occasione dell'incontro del 18 luglio 2017 il GSE già ha richiesto ad Italia Solare di fornire casi specifici sui quali effettuare approfondimenti.

4. Factory inspection declaration/certification e scadenza certificati

È stato rappresentato al GSE che ci sono casi in cui il TUV fornisce una "Factory inspection declaration" in luogo del "Factory Inspection Certificate".

Sulla base dei documenti forniti, il GSE ha potuto riscontrare che la "dichiarazione" riporta le medesime informazioni del "certificato". In tal caso, potrebbe essere possibile presentare la dichiarazione al posto della certificazione.

In ogni caso, il GSE si riserva di effettuare ulteriori verifiche con l'ente certificatore.

È stato, inoltre, rappresentato il caso di un “*Factory inspection certificate*” in corso di validità che fa riferimento a certificati scaduti e non rinnovati dal produttore dei moduli.

Il GSE ritiene necessario che debba esserci coerenza tra il periodo di validità del *factory inspection certificate* e quello dei certificati a cui lo stesso si riferisce.

5. Validità certificazioni in caso di sostituzione

Si chiede conferma del fatto che, in caso di sostituzione di moduli, le certificazioni da presentare debbano essere valide al momento della produzione del modulo stesso.

Sul tema il GSE ribadisce che, in generale, nell’ottica della promozione dell’efficientamento e dell’ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati, i moduli fotovoltaici installati in sostituzione devono conformi ai requisiti previsti dal quinto Conto Energia.

Qualora il Soggetto Responsabile disponga di moduli fotovoltaici acquistati come componenti di scorta e gli stessi rispettino almeno le disposizioni del Decreto ai sensi del quale l’impianto è stato incentivato, può utilizzarli per far fronte a interventi di sostituzione purché fornisca idonea documentazione che ne comprovi la data di approvvigionamento (fatture di acquisto e documenti di trasporto) e, nei casi in cui l’acquisto e/o la detenzione siano in capo a soggetti terzi quali l’installatore o l’*asset manager*, ne comprovi l’attribuzione all’impianto oggetto dell’intervento di sostituzione (es. contratto valido di *O&M*).

Nel caso di sostituzione in garanzia di un componente, è ammissibile che il componente sostituito non abbia i requisiti del V CE, come previsto per le sostituzioni effettuate per altre motivazioni. In tal caso il Soggetto Responsabile dovrà inviare al GSE la documentazione fornita dal Produttore dei moduli attestante che la fornitura dei nuovi componenti avviene in garanzia e che il medesimo Produttore provvederà al ritiro dei componenti sostituiti ovvero, in base all’accordo stipulato tra le Parti, che sarà il Soggetto Responsabile dell’impianto a dover provvedere al corretto smaltimento degli stessi. In quest’ultimo caso il Soggetto Responsabile dovrà pertanto fornire anche la documentazione attestante il rispetto delle procedure sui RAEE.

6. Procedure GSE - Componenti usati e componenti rigenerati

In riferimento alla sostituzione dei componenti d’impianto si chiede conferma che, in base al principio richiamato dai Decreti Conto Energia, secondo cui i componenti installati in sostituzione non devono provenire da altri impianti incentivati in Conto Energia, si possa concludere che:

1. i componenti usati/rigenerati non possono essere utilizzati per le sostituzioni su impianti diversi da quello di provenienza, qualora incentivati in Conto Energia.
2. componenti usati/rigenerati che erano installati su impianti ubicati nel resto d’Europa, ma non in Italia, possono essere installati per interventi di manutenzione/ammodernamento su impianti incentivati in Italia.

Sul tema, il GSE ribadisce che tali previsioni hanno l’obiettivo di garantire la promozione dell’efficientamento e dell’ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati. Allo stato attuale, sulla base di uno studio condotto con il supporto di RSE, non si ha evidenza di attività di rigenerazione condotte su moduli fotovoltaici. In ambito CEI si stanno conducendo analoghe ricerche e approfondimenti. Sulla base delle informazioni disponibili, dunque, è necessario confermare quanto

riportato al punto 1 precedente nel caso di componenti usati. Per quanto concerne interventi di sostituzione con componenti rigenerati, occorre approfondire in cosa consista il processo di rigenerazione. L'operazione rappresentata al punto 2 risulta ammissibile. Tuttavia, GSE non ne comprende la necessità visto che l'obiettivo degli interventi di sostituzione dei componenti è il mantenimento in efficienza del parco di generazione ovvero l'ammodernamento dello stesso. Il fatto che su impianti incentivati si installino componenti provenienti da impianti in esercizio sembra in contraddizione con il concetto di ammodernamento tecnologico.

7. Procedure GSE –modalità di comunicazione

Si chiede evidenza di eventuali sanzioni in cui potrebbe incorrere il Soggetto Responsabile in caso di ritardo nelle comunicazioni degli interventi entro i 60 gg dall'esecuzione.

In generale, il GSE raccomanda di effettuare le comunicazioni secondo le tempistiche e le modalità evidenziate nelle procedure relative agli "interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici in esercizio".

Il rispetto delle tempistiche consente, in primo luogo, di tutelare l'operatore nel caso di attività di verifica condotte sugli impianti.

8. Impianti fotovoltaici – aggiornamento delle procedure

Sono state formulate talune proposte di aggiornamento delle procedure relative agli "interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici in esercizio" ed è stato chiesto, inoltre, che, sul tema, sia attivato uno specifico tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e il GSE in relazione ai contenuti delle nuove procedure, con riferimento particolare ai punti meno chiari o più critici.

Sul punto, il GSE evidenzia che non ritiene di dover procedere a un aggiornamento delle procedure: il documento pubblicato contiene tutti i principi generali che devono essere rispettati nella realizzazione di interventi sugli impianti incentivati. Piuttosto, il GSE sta lavorando alla definizione di un documento di raccolta di migliori pratiche relative alla realizzazione degli interventi da mettere a disposizione degli operatori, in aggiunta alle procedure. Tutte le richieste di chiarimento pervenute dalla pubblicazione delle procedure saranno, pertanto, utilizzate ai fini della redazione di tale documento.

9. Impianti fotovoltaici – installazione temporanea di componenti

Si chiede al GSE di confermare che è possibile installare componenti su un impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia per effettuare test di funzionamento, considerando tali interventi come test pilota.

Nell'ambito degli interventi di miglioramento delle prestazioni degli impianti, infatti, gli operatori possono avere la necessità di sostituire temporaneamente alcuni componenti principali e/o secondari per effettuare dei test volti a verificare in sito le effettive prestazioni di tali componenti (panelli, inverter, ottimizzatori). I componenti installati (es. moduli e inverter) avranno gli stessi requisiti (es. provenienza europea) dei componenti sostituiti temporaneamente, previsti dal CE di riferimento. In particolare, gli inverter installati rispetteranno le norme di settore e le previsioni delle delibere dell'AEEGSI.

Al termine del periodo di installazione temporanea, il Soggetto Responsabile potrà valutare se rendere definitiva l'installazione del componente "testato" o reinstallare il componente originariamente sostituito.

Si chiede inoltre di specificare con quali modalità il Soggetto Responsabile dovrà comunicare al GSE tali interventi, senza pregiudizio per il rapporto incentivate in essere.

Il GSE conferma che è possibile realizzare tali interventi, che devono essere comunicati secondo le medesime modalità previste per le “sostituzioni temporanee”.

10. Impianti fotovoltaici – modifica inclinazione strutture di sostegno

Si chiede al GSE di confermare che la modifica dell’inclinazione delle strutture di sostegno dei moduli rientra nella fattispecie degli interventi “non significativi” ai sensi delle Procedure GSE pubblicate il 21 febbraio scorso.

Il GSE conferma che tali interventi si configurano come “non significativi”, nel caso in cui non vengano meno i requisiti che hanno comportato il riconoscimento degli incentivi.

11. Impianti fotovoltaici – costi di istruttoria

Si chiede al GSE di confermare che il Soggetto Responsabile non deve sostenere alcun ulteriore e diverso costo istruttorio rispetto a quelli già previsti dal DM 24 dicembre 2014, per le comunicazioni di sostituzione di componenti secondari (quali trasformatori, contatori, ottimizzatori, rigeneratori, etc.) e, più in generale, di tutti gli interventi non connessi alla variabile potenza dell’impianto (ad esempio variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta, etc.).

Il D.M. 24 dicembre 2014 costituisce la base giuridica per la determinazione dei corrispettivi.

12. Impianti fotovoltaici – comunicazione dati errati o interventi prima di febbraio 2017

Si chiede che venga esplicitata la procedura con la quale il Soggetto Responsabile di impianti fotovoltaici in Conto Energia possa rettificare eventuali numeri di matricola relativi a componenti principali d’impianto (moduli/inverter) trasmessi in fase di richiesta di incentivo, ma che non risultassero corrispondenti a quelli dei componenti installati in sito (problematica che può manifestarsi, ad esempio, in impianti rilevati da precedenti proprietari).

Più in generale, si chiede al Gestore di indicare le modalità per segnalare - se necessario - gli eventuali interventi non già comunicati dal Soggetto Responsabile, effettuati in data antecedente al 21 febbraio 2017 (data di entrata in vigore delle Procedure ai sensi del DM 23 giugno 2016), tenendo presente che il titolare dell’impianto potrebbe non disporre di tutta la documentazione comprovante l’intervento effettuato, non essendone esplicitamente prevista la conservazione dalle norme previgenti.

Per quanto concerne le comunicazioni di rettifica dei dati in possesso del GSE, si ricorda che è stata più volte rappresentata l’importanza che le informazioni presenti negli archivi gestionali del GSE corrispondano a quanto effettivamente installato. GSE ha più volte specificato che le richieste di rettifica vengono gestite con estrema prudenza poiché è necessario verificare che, anche a seguito della variazione dei dati, permangano le condizioni che hanno condotto al riconoscimento degli incentivi. Il tema delle rettifiche dei dati relativi ai moduli fotovoltaici è inoltre strettamente correlato al tema dello smaltimento a fine vita degli stessi, ai sensi della disciplina RAEE. Le comunicazioni di rettifica dati possono essere inviate al GSE a mezzo PEC o raccomandata A/R, indicando nell’oggetto il numero identificativo dell’impianto seguito dalla dicitura “comunicazione di rettifica dati”.

Per quanto concerne interventi di manutenzione/ammodernamento tecnologico, si ricorda che in tutte le convenzioni di Conto Energia è esplicitamente indicata la necessità di comunicare al GSE la realizzazione di interventi sugli impianti incentivati, con particolare riferimento a interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici. La realizzazione di interventi di manutenzione effettuati anche in tempi passati può essere comunicata mediante l'applicativo SIAD. Le comunicazioni di rettifica dati possono invece essere inviate a mezzo PEC o raccomandata A/R.

13. Impianti fotovoltaici – modifica tecnologia moduli

Il GSE conferma che la modifica della tecnologia dei moduli inizialmente installati (ad esempio sostituzione dei moduli in film sottile con moduli mono/policristallini), senza variazioni sulla tipologia installativa e sulla potenza dell'impianto, rientra tra i possibili interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti fotovoltaici incentivati che non comportano impatti sul rapporto incentivante in essere.

14. Verifica del GSE su misure di produzione e immissione e sospensione pagamenti

Sono stati posti all'attenzione del GSE casi di interruzione dell'erogazione dell'incentivo o RID per la rilevazione di una o più misure di produzione ritenute "anomale". Il processo avviene secondo una procedura di verifica non nota e comporta la sospensione dell'incentivazione non solo sulla quota di energia ritenuta da GSE eccedente rispetto a quella incentivabile, ma sull'intera produzione.

Risulta peraltro che questo processo comprenda la richiesta al gestore di rete territorialmente competente di verifiche sulle misure già trasmesse, operazione che, non essendo regolata dalle norme vigenti, non prevede specifiche scadenze o responsabilità e comporta pertanto l'interruzione dei pagamenti per una durata indeterminata.

Sul tema, il GSE sta sviluppando una specifica funzionalità sui propri portali tale da consentire ai Soggetti Responsabili degli impianti di produzione lo stato di acquisizione e lavorazione delle misure da parte del GSE in maniera da consentire anche agli operatori di attivarsi "in tempo reale" con il GdR per la risoluzione di eventuali problemi. Tale funzionalità dovrebbe essere resa disponibile nei primi mesi del 2018.

15. Impianti fotovoltaici – etichette sbiadite

Si chiede al GSE di chiarire espressamente la procedura da seguire per sopperire all'eventuale deterioramento visivo delle etichette dei pannelli fotovoltaici. A seguito della discussione della problematica in occasione di precedenti appuntamenti del tavolo periodico infatti (tavolo periodico del 7 novembre 2016), l'Associazione ha appreso che GSE, in sede di verifica di alcuni impianti associati ad Elettricità Futura, ha richiesto di fornire attestazioni nelle quali siano dettagliate le caratteristiche costruttive e i numeri di matricola che possano ricondurre le targhe in via di deterioramento alle certificazioni di conformità e di origine dei moduli.

Innanzitutto si ribadisce la necessità di provvedere alla risoluzione della problematica da parte dei soggetti interessati da tali esiti in fase di verifica.

È necessario, in particolare, interpellare gli organismi di certificazione o i produttori di moduli, se ancora presenti sul mercato, per individuare le modalità di adempimento alle prescrizioni stabilite nell'ambito delle verifiche GSE. In tal senso, le associazioni di categoria si potrebbero fare promotrici di tali interlocuzioni.